

COMUNE DI PRADAMANO

Provincia di Udine

Piazza Chiesa n. 3 - 33040 PRADAMANO
tel. 0432/670014-670015 - fax 0432/670002

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



INDICE**PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- ART. 1 REGOLAMENTO - FINALITA'
- ART. 2 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO
- ART. 3 LA SEDE DELLE ADUNANZE

CAPO II - IL PRESIDENTE

- ART. 4 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE
- ART. 5 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 6 COSTITUZIONE

CAPO IV - I COSIGLIERI SCRUTATORI

- ART.7 DESIGNAZIONE E FUNZIONI

**PARTE II
I CONSIGLIERI COMUNALI****CAPO I - NORME GENERALI**

- ART. 8 RISERVA DI LEGGE

CAPO II - INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- ART. 9 ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA
- ART. 10 DIMISSIONI
- ART. 11 DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA
- ART. 12 SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

CAPO III - DIRITTI

- ART. 13 DIRITTO D'INIZIATIVA
- ART. 14 DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE E MOZIONI
- ART. 15 RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
- ART. 16 DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
- ART. 17 DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
- ART. 18 DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

CAPO IV - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- ART. 19 DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
- ART. 20 DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO
- ART. 21 PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
- ART. 22 ASTENSIONE OBBLIGATORIA
- ART. 23 RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO

CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- ART. 24 NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE

- ART. 25 COMPETENZA
- ART. 26 AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 27 ORDINE DEL GIORNO
- ART. 28 AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA'
- ART. 29 AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - TERMINI
- ART. 30 ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- ART. 31 DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART. 32 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE
- ART. 33 ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- ART. 34 ADUNANZE PUBBLICHE
- ART. 35 ADUNANZE SEGRETE
- ART. 36 ADUNANZE "APERTE"

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- ART. 37 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART. 38 ORDINE DELLA DISCUSSIONE
- ART. 39 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART. 40 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

- ART. 41 COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE - MOZIONI
- ART. 42 ORDINE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 43 DISCUSSIONE - NORME GENERALI
- ART. 44 QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
- ART. 45 FATTO PERSONALE
- ART. 46 TERMINE DELL'ADUNANZA

CAPO VI - IL VERBALE

- ART. 47 IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA
- ART. 48 VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE

**PARTE IV
LE DELIBERAZIONI**

CAPO I - COMPETENZA DEL CONSIGLIO

- ART. 49 LA COMPETENZA ESCLUSIVA

CAPO II - LE DELIBERAZIONI

- ART. 50 FORMA E CONTENUTI
- ART. 51 APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

CAPO III - LE VOTAZIONI

- ART. 52 MODALITA' GENERALI
- ART. 53 VOTAZIONI IN FORMA PALESE
- ART. 54 VOTAZIONI SEGRETE
- ART. 55 ESITO DELLE VOTAZIONI
- ART. 56 DELIBERAZIONI IMMEDIATEMENTE ESEGUIBILI

**PARTE V
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI - REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

CAPO I - ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

- ART. 57 PROCEDURA PER L'ELEZIONE
- ART. 58 DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA
SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO
- ART. 59 LA MOZIONE DI SFIDUCIA

PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 60 ENTRATA IN VIGORE

Parte I**ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****Capo I****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1
REGOLAMENTO - FINALITA'**

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla L. 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dallo Statuto e dal presente regolamento.

**ART. 2
DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO**

Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

**ART. 3
LA SEDE DELLE ADUNANZE**

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

CAPO II**IL PRESIDENTE****ART. 4
PRESIDENZA DELLE ADUNANZE**

Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.

In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, la presidenza è assunta dall'altro Assessore. In mancanza anche dell'altro assessore la presidenza è assunta dal consigliere anziano.

ART. 5
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

Provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni; ne controlla e proclama il risultato.

Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

CAPO III
I GRUPPI CONSILIARI

ART. 6
COSTITUZIONE

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che ha ricevuto più voti.

Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario Comunale da parte dei Consiglieri interessati.

Il dipendente addetto comunica ai Capi Gruppo Consiliari, come sopra determinati, l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio delle delibere di Giunta e di Consiglio comunale.

CAPO IV

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

**ART. 7
DESIGNAZIONE E FUNZIONI**

Prima di ogni votazione segreta, Il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata fra gli scrutatori.

L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

PARTE II**I CONSIGLIERI COMUNALI****CAPO I****NORME GENERALI****ART. 8
RISERVA DI LEGGE**

L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II**INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO****ART. 9
ENTRATA IN CARICA – CONVALIDA**

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione di compatibilità e di eleggibilità degli eletti. Procedo alla loro immediata surrogazione in caso di incompatibilità o ineleggibilità.

Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza successiva al verificarsi della stessa, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

**ART. 10
DIMISSIONI**

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della legge 142/1990.

ART. 11
DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.

Quando successivamente all'elezione si verificano cause di ineleggibilità o condizioni di incompatibilità, il Consiglio Comunale contesta ed attiva la procedura di verifica nei confronti dell'interessato. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto e non adotta provvedimenti. In caso contrario, lo dichiara decaduto.

I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico siano sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, convoca il Consiglio Comunale, che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

I consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza.

La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 12
SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

La sospensione dei consiglieri comunali, e del consiglio comunale, è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 23 della legge regionale 04.07.1997 n. 23.

Il Sindaco, ricevuta copia del provvedimento di sospensione, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata e procede alla temporanea sostituzione come previsto dall'art. 13 dello Statuto comunale. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III**DIRITTI****ART. 13
DIRITTO D'INIZIATIVA**

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilite dalla legge e dallo statuto.

La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, anch'essa sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e ne informa la Giunta. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro il terzo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, le stesse possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale, che ne cura, con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

**ART. 14
DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI**

I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni, interpellanze e mozioni per la stessa seduta.

Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e vengono iscritte all'o.d.g. della prima adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per iscritto e firmate dai proponenti.

Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto.

Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari; in caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro cinque giorni da quello di presentazione.

Le interpellanze consistono nella domanda volta al Sindaco e/o alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della loro condotta su specificati problemi. Sono presentate al Sindaco per iscritto con le stesse modalità previste per l'interrogazione.

Le mozioni consistono in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri volte a promuovere una determinata condotta amministrativa.

Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio.

Le mozioni d'ordine sono il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo o l'ordine col quale si intende procedere alla trattazione o alla votazione degli argomenti.

ART. 15

RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda per iscritto almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei Consiglieri indirizzata al Sindaco, che viene automaticamente registrata al protocollo dell'ente.

Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustri l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e interpellanze, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.

Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, provvede il Prefetto previa diffida.

ART. 16

DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale.

L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune, il Sindaco comunica, per iscritto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quali i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 17

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai responsabili di servizio, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale.

Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria per lo stesso motivo.

ART. 18

DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

Le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere sottoposte al controllo di legittimità qualora lo decida, rispettivamente, il consiglio o la giunta.

Al di fuori dei casi di controllo preventivo necessario di legittimità, possono essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta Comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata fatta pervenire entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

Tali richieste devono essere inoltrate direttamente al Comitato Regionale di Controllo e, per conoscenza, al Comune. Il Comune provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro tre giorni dalla fine della pubblicazione all'albo pretorio.

CAPO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 19
DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.

L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, secondo i parametri previsti dalla Legge.

Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri Comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli assessori, ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per le partecipazioni alle adunanze del Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali che risiedono fuori dal Capoluogo del comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui ai precedenti commi, nonchè per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate.

Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Il Consiglio Comunale può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 20
DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva, egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ART. 21
PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire o mediante comunicazione scritta inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio, o telefonicamente. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perchè sia presa nota a verbale.

ART. 22
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifico interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado

Il divieto di cui - al precedente comma comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 23
RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della L. 08.06.1990 n. 142.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 24
NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato dal Consiglio.

Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

PARTE III**FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE****CAPO I****CONVOCAZIONE****ART. 25
COMPETENZA**

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta dal Vice-Sindaco o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo provvede l'altro Assessore.

Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo, provvede, previa diffida, la competente autorità regionale.

**ART. 26
AVVISO DI CONVOCAZIONE**

La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e di ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, dei bilanci annuali e pluriennali, delle relazioni previsionali e programmatiche e dei rendiconti della gestione.

Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco dai componenti della Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri. In tale ultima ipotesi l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta

Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattarsi sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

ART. 27
ORDINE DEL GIORNO

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.

Per le proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, mozioni, presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 13 e 14.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 35. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale ne costituisce parte integrante.

ART. 28
AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA'

L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente all'Ordine del giorno, deve essere comunicato ai Consiglieri, agli Assessori non consiglieri e al Sindaco esclusivamente tramite Posta Elettronica, all'indirizzo dagli stessi indicato con apposita dichiarazione scritta.

La comunicazione dell'avviso di convocazione si intende effettuata a seguito del documentato invio dell'atto alla casella di Posta Elettronica suddetta.

Ove, per causa di forza maggiore, la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo di persona all'uopo incaricata dal Comune.

I Consiglieri Comunali che non dispongono di idonea strumentazione informatica possono richiedere, con apposita dichiarazione scritta, che l'avviso di convocazione sia recapitato al domicilio dagli stessi indicato da persona all'uopo incaricata dal Comune.

L'incaricato rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

I Consiglieri Comunali, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, ovvero, in caso di subentro, dalla deliberazione di surroga, devono depositare presso la segreteria comunale apposita dichiarazione scritta contenente i dati necessari ad effettuare la convocazione ai sensi del primo, terzo e quarto comma del presente articolo; devono altresì comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo di Posta Elettronica precedentemente dichiarato.

I Consiglieri Comunali che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione, nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la predetta designazione e così pure in caso di assenza del domiciliatario, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del

Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Ai soli Capigruppo l'avviso tramite posta elettronica dovrà essere accompagnato dalla documentazione in formato digitale relativa ai punti iscritti all'Ordine del Giorno della seduta consiliare.

ART. 29

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA – TERMINI

Per le adunanze ordinarie e specificatamente per le adunanze relative all'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e delle linee programmatiche di mandato, la consegna dell'avviso di convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Per le adunanze straordinarie, la consegna dell'avviso deve avvenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi. Nel computo dei termini non si tiene conto del *dies a quo*; si tiene conto del *dies ad quem*.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

Per le adunanze di seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno prima di quello nel quale è indetta la riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui, al comma quinto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui, al comma settimo possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata per dichiarazione dell'interessato.

ART. 30

ORDINE DEL GIORNO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune, rispettivamente nei cinque e nei tre giorni precedenti a quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta anche nel giorno in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale 24 ore prima della riunione.

Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito alla Prefettura, al Comitato Regionale di Controllo e all'assessore non consigliere, al Revisore del conto relativamente agli atti particolari che incidono sulla gestione del bilancio.

Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti all'ordine del giorno.

CAPO II**ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE****ART. 31
DEPOSITO DEGLI ATTI**

Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione almeno 48 ore prima della riunione.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, corredata di tutti i documenti e pareri necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare e di avere copia degli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, se richiesti.

Le proposte ed i documenti devono essere precedentemente depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

**ART. 32
ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE**

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno sette componenti il consiglio comunale, computando fra questi anche il Sindaco.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello ogni 20 minuti fino al raggiungimento del numero legale.

Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti permanga inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 33
ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengano almeno quattro componenti il Consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- l'assunzione diretta di pubblici servizi;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale;
- i programmi di opere pubbliche;
- il conto consuntivo;
- i regolamenti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Revisore dei conti.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui al quinto comma dell'art. 29.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente terzo comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione e richiede le presenze previste per la stessa. L'aggiunta deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento.

Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 34
ADUNANZE PUBBLICHE

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche salvo quanto stabilito dall'art. 35.

Chiunque può assistere alle adunanze, nello spazio riservato al pubblico.

Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi ai fini della sola attività documentale istituzionale. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possa offendere l'onorabilità di persone.

ART. 35
ADUNANZE SEGRETE

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti o fatti e circostanze che richiedono valutazioni sulle qualità morali e sulle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Comunale, il responsabile dell'ufficio di segreteria e l'addetto alla registrazione, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 36
ADUNANZE "APERTE"

Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune, e trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 34.

CAPO IV**DISCIPLINA DELLE ADUNANZE****ART. 37****COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI**

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Al Consigliere che non tiene conto del richiamo del Sindaco, rivoltogli per la seconda volta, viene interdetta la parola fino alla conclusione della discussione su quell'argomento specifico.

Se il Consigliere contesta la decisione, su sua richiesta, il Consiglio decide in forma palese.

ART. 38**ORDINE DELLA DISCUSSIONE**

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 39**COMPORAMENTO DEL PUBBLICO**

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano

discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine, uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stesa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara temporaneamente sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 40

AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè relazionino o diano informazioni su quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

ART. 41

COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI

La trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni avviene esclusivamente nelle adunanze straordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono trattate in successione.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa si rinvia all'ultimo punto dell'ordine del giorno o ad altra adunanza.

L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandarla all'Assessore. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute ciascuna nel tempo di dieci minuti.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni riguardanti uno stesso argomento di un punto iscritto all'ordine del giorno, sono discusse al momento della sua trattazione.

Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la Presidenza. Il Presidente o l'Assessore, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediata risposta, la stessa sarà inviata all'interrogante entro i 15 (quindici) giorni successivi all'adunanza.

Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

La trattazione delle interpellanze segue le stesse modalità adottate per le interrogazioni.

Qualora l'interpellante non risulti soddisfatto della risposta, può presentare una mozione sull'argomento.

La trattazione della mozione segue la procedura prevista per l'interrogazione.

I Consiglieri possono presentare emendamenti sulla mozione, che vengono discussi e votati singolarmente prima della votazione generale della stessa.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni redatte in modo poco chiaro, scorrette e sconvenienti, ovvero contrarie alle norme di legge, non saranno oggetto di considerazione e verranno respinte dal Sindaco con atto motivato.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Alla fine dell'adunanza il Presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.

Dopo le comunicazioni del Presidente, i Consiglieri possono intervenire in merito agli stessi argomenti.

Le comunicazioni e gli eventuali interventi non danno luogo ad atti deliberativi.

ART. 42

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

Il Consiglio Comunale, concluse le trattazioni delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della proposta principale.

ART. 43

DISCUSSIONE - NORME GENERALI

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Qualora nessuno abbia richiesto la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento, ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di 15 (quindici) minuti e la seconda per non più di 5 (cinque), per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Il Presidente o gli Assessori possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 15 (quindici) minuti.

Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire per precisare la loro posizione. Gli interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

I termini di tempo e il numero degli interventi previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

E' fatto divieto di riaprire la discussione sulle dichiarazioni di voto. E' ammessa la sola replica del presidente.

ART. 44

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

Si ha la questione pregiudiziale, quando viene richiesto e motivato che un argomento non sia discusso. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.

Si ha la questione sospensiva quando viene richiesto e motivato il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, che può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.

Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e messe in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente (o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri), un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 45

FATTO PERSONALE

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

ART. 46
TERMINE DELL'ADUNANZA

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Il Consiglio Comunale può, a maggioranza, aggiornare la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non discussi. Dopodichè, il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio Comunale si riunirà, per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni.

CAPO VI

IL VERBALE

ART. 47
IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale, attraverso le deliberazioni adottate.

Alla sua redazione provvede, secondo quanto stabilito dallo Statuto, il Segretario Comunale o, sotto la sua responsabilità, un dipendente comunale dallo stesso designato.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta, nonché il nominativo dei contrari e degli astenuti. Potranno, a richiesta, essere allegate solo le dichiarazioni di voto.

Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

Il dibattito e le dichiarazioni dei Consiglieri vengono registrati mediante le dotazioni strumentali disponibili e non costituiscono oggetto di verbalizzazione; esclusivamente le dichiarazioni di voto, qualora prodotte in forma scritta e depositate nel corso della discussione, preliminarmente alla loro lettura, sono allegate al verbale.

Il supporto digitale contenente la registrazione della seduta, anche se non materialmente allegato ai singoli atti deliberativi, è parte integrante del verbale del Consiglio Comunale; è un documento pubblico ed è, per la consultazione, a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali che hanno diritto di richiederne copia, previo rimborso dei costi di riproduzione.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza, dal Segretario Comunale e dal dipendente che ne ha curato la redazione.

ART. 48
VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE – APPROVAZIONE

Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri cinque giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede a dar lettura della parte del verbale per

la quale lo stesso intende richiedere modifiche od integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

PARTE IV
LE DELIBERAZIONI

CAPO I

COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART. 49
LA COMPETENZA ESCLUSIVA

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi previsti dalla legge, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità. Determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente e non può delegare le funzioni proprie ad altri organi, i quali non possono adottare nemmeno in caso d'urgenza provvedimenti nelle materie riservate dalle legge alla esclusiva competenza del consiglio Comunale, ad eccezione delle variazioni di bilancio.

CAPO II
LE DELIBERAZIONI

ART. 50
FORMA E CONTENUTI

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 51
APPROVAZIONE - REVOCA – MODIFICA

Il Consiglio Comunale approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla

revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III

LE VOTAZIONI

ART. 52 MODALITA' GENERALI

L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 53.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua nel momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi od articoli, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata domandata la suddivisione da almeno un quinto dei Consiglieri, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

Dopo l'inizio della votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi.

ART. 53
VOTAZIONI IN FORMA PALESE

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano peralzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere.

ART. 54
VOTAZIONI SEGRETE

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di tonalità e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 55
ESITO DELLE VOTAZIONI

Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia il numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. L'argomento posto all'ordine del giorno viene rinviato alla seduta successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 56 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

Nel caso di urgenza, le deliberazioni del consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, pena la decadenza.

PARTE V
ELEZIONI - NOMINE - DESIGNAZIONI -
REVOCHE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 57
PROCEDURA PER L'ELEZIONE

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni della legge ed è membro del Consiglio Comunale.

ART. 58
DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.

ART. 59
LA MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non ne comporta le dimissioni

Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa, per appello nominale, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 60
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni.

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 08/11/1999 con atto n. 59;
- 2) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 25/01/2000 con atto n. 2;
- 3) E' stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14/03/2000 al 29/03/2000;
- 4) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 07/02/2000 al n. 21240;
- 5) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 16/12/2006 con atto n. 64;
- 6) E' stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/09/2014 con atto n. 32.